

Decreto Legge 2/3/1989 n. 69

Autore: Redazione

Titolo III - Disposizioni per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni

1. Nell'art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e` l'effettivo possessore per interposta persona."

2. Nell'art. 41 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: "possono limitarsi" fino alla fine sono sostituite con le seguenti parole: "compresi i redditi da partecipazioni in societa`, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44."

3. Nell'art. 51, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione."

4. Nell'art. 61, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia e` ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo."

<https://www.diritto.it/normativa/decreto-legge-231989-n-69/>